

SINTESI DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA MEF ABI

Ai sensi dell'art.4, comma 2, del Decreto Interministeriale 31 luglio 2014, pubblicato nella G.U.R.I. n.226 del 29 settembre 2014

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, nella persona del Direttore Generale del Tesoro, dr. Vincenzo La Via e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) con sede in Roma, P.zza del Gesù n. 49, nella persona del Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana, dr. Giovanni Sabatini, hanno stipulato un protocollo d'intesa per il Fondo di Garanzia prima casa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto Interministeriale 31 luglio 2014, pubblicato nella G.U.R.I. n.226 del 29 settembre 2014.

L'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede, al comma 48, lett. c) che presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze venga istituito il Fondo di garanzia per la prima casa cui sono attribuite risorse pari 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari che opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis del decreto-legge n. 112 del 2008;

La garanzia del Fondo sia concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere, sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

la dotazione del Fondo possa essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici;

con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 147/2013, siano stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo e che il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 133, continui ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa;

il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l'articolo 19, comma 5, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possano affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi";

il decreto interministeriale 31 luglio 2014, concernente "Disciplina del Fondo di garanzia prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lett.c) della legge 27 dicembre, n. 147" ha, tra l'altro, individuato Consap S.p.A. quale soggetto Gestore del Fondo di cui il Ministero si avvale;

in particolare, l'articolo 3, comma 1 del citato decreto interministeriale, prevede che sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati per l'acquisto, ovvero per l'acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica degli immobili;

il successivo comma 5 del medesimo articolo 3 prevede che, per le ipotesi di mutui ai quali è assegnata priorità ai sensi dell'articolo 3, comma 4, il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108;

l'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto, prevede che il Dipartimento del tesoro e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) stipulano un protocollo d'intesa con il quale si disciplinano: le modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del Fondo; gli impegni degli aderenti volti a favorire la conoscenza da parte dei mutuatari, della misura di garanzia rilasciata dal Fondo; le misure facoltative che i soggetti finanziatori possono adottare a tutela dei mutuatari che presentano difficoltà nel pagamento delle rate dei mutui; l'accettazione da parte dei soggetti finanziatori delle regole di gestione del Fondo;

il successivo comma 3 del medesimo articolo 4, prevede che "i soggetti finanziatori si impegnano a non richiedere al mutuatario garanzie aggiuntive non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all'ipoteca sull'immobile";

l'articolo 6, comma 1, lett. a) del medesimo decreto prevede, tra l'altro, che il modulo di domanda per l'accesso alla garanzia del Fondo sarà disponibile sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consap S.p.A. Gestore del Fondo;

il comma 2 del medesimo articolo 6 prevede che resta in ogni caso facoltà dei soggetti finanziatori l'erogazione del mutuo;

le Parti ritengono di dover promuovere procedure snelle e semplificate per l'operatività del Fondo per favorire l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa;

Tutto ciò premesso le parti convengono e sottoscrivono il presente Protocollo d'intesa, in attuazione dell'articolo 4, comma 2 del decreto interministeriale del 31 luglio 2014, promuovendone la diffusione dei contenuti nei rispettivi ambiti istituzionali, l'ABI, in particolare promuove una diffusa informazione presso i propri Associati.

Le Banche/Intermediari finanziari, interessati a concedere nuovi finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo, aderiscono all'iniziativa trasmettendo, debitamente sottoscritto, lo specifico atto di adesione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI e al *Gestore*.

Con la sottoscrizione del modulo di adesione, la Banca/Intermediario finanziario accetta le regole di gestione del Fondo, nonché le relative modalità di accesso telematico definite in un apposito Manuale d'uso predisposto a cura del *Gestore*.

Le Banche/Intermediari finanziari sono tenuti ad assicurare la piena operatività della propria adesione all'iniziativa del *Fondo* entro 30 giorni lavorativi dalla trasmissione del modulo, a condizione che il Manuale d'uso sia stato emanato da almeno 30 giorni lavorativi.

L'ABI e il *Gestore* pubblicano sui rispettivi siti Internet (www.abi.it e www.consap.it) l'elenco dei soggetti finanziatori che aderiscono all'iniziativa del Fondo.

Le Banche/Intermediari finanziari aderenti all'iniziativa del Fondo danno comunicazione, nel proprio sito Internet e presso le filiali, della propria adesione all'iniziativa del Fondo.

Il modulo di domanda per l'accesso alla garanzia del Fondo, pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze e del *Gestore*, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a) del decreto interministeriale del 31 luglio 2014, sarà pubblicato anche sui siti internet dell'ABI e delle Banche/Intermediari finanziari aderenti.

I soggetti finanziatori che aderiscono al presente Protocollo possono adottare, a tutela dei mutuatari che presentino difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo, la sospensione dei pagamenti delle rate e/o le altre misure facoltative indicate nel modulo di adesione, allegato al presente atto.

Nel caso in cui i soggetti finanziatori abbiano concesso la sospensione del pagamento delle rate e/o le altre misure facoltative ai sensi del comma precedente, la garanzia permane per l'intera durata del finanziamento.